

***Comune di Refrontolo  
(Provincia di Treviso)***

---



**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
OVVERO DI CONSULENZA AD  
ESPERTI ESTERNI**

Allegato 2) al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2012.

## Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ovvero di consulenza, ad esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.<sup>1</sup>

## ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano:
  - a) agli incarichi di progettazione e delle attività connesse di cui all'art.90 del D.Lgs. n.163/2006 per i quali si applicano le procedure descritte nell'art. 91 del citato decreto legislativo;
  - b) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune e per le relative domiciliazioni;
  - c) agli incarichi per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
  - d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - e) agli incarichi conferiti nell'ambito dei progetti di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.
2. Agli incarichi di cui sopra si applicano in ogni caso gli obblighi in tema di pubblicità previsti all'art.10 dal presente regolamento.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## Art. 3 — PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, può affidare incarichi individuali a soggetti esterni qualora ricorrano i seguenti presupposti:
  - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) individuazione di programmi e/o progetti specifici;
  - c) preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
  - d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata, non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune.
  - e) determinazione preventiva della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti in possesso di diploma di laurea

---

<sup>1</sup> Art. 7, c 6 e segg D Lgs 165/2001, art. 110, c 6 D Lgs 267/2000 e art. 3, c 56 L. 244/2007, art. 46, c. 1 L. 133/08  
2 prestazioni occasionali: prestazioni d'opera intellettuali rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.  
3 collaborazioni coordinate e continuativa: rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuali rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

secondo il vecchio ordinamento, di laurea specialistica, o di laurea triennale con master universitario o altro percorso didattico post laurea coerente con l'incarico da conferire. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria in caso di attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, purchè in possesso di maturata esperienza nel settore specifico di riferimento. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, o specializzata, non può essere riferita ad attività generiche o comunque riconducibili alle funzioni ordinarie del Comune, non comporta la possibilità di rappresentare il Comune e di agire in nome e per conto dello stesso e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

3. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera b) del comma 1) sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del POG, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento.
4. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio di previsione.

#### Art. 4 –AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

1. L'incarico è conferito mediante stipulazione di un disciplinare approvato con determinazione assunta dal Responsabile dell'Area competente, adeguatamente motivata. In tale sede il Responsabile di Area deve dar conto in modo trasparente anche dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato.

Devono essere precisati:

- a) l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, al programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale e agli obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'accertata impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune. L'accertamento deve essere confermato dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario comunale;
- c) la natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;
- d) la determinazione della durata che deve essere commisurata all'entità dell'incarico. La proroga è ammessa per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- e) il luogo di espletamento dell'incarico;
- f) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
- g) il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta;
- h) le modalità di verifica della prestazione resa;
- i) il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4) dell'art. 3. Il rispetto di tale limite viene confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del visto di esecutività.
- l) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- m) le condizioni di risoluzione del contratto e le penali in caso di ritardata, parziale o imperfetta esecuzione della prestazione;
- n) il foro competente
- o) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato.

## Art. 5 – CONFERIMENTO DI INCARICHI CON PROCEDURA COMPARATIVA

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di *curricula* professionali e di offerta economica. Ove ritenuto opportuno, può essere effettuato un colloquio.
2. Le procedure utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
  - a) procedura aperta mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni per incarichi superiori a 5.000 euro, per almeno 10 giorni per incarichi da 500 a 5.000 euro e per almeno 5 giorni per incarichi inferiori a 500 euro. I termini di cui al precedente periodo possono essere ridotti alla metà in caso di comprovata urgenza ;
  - b) procedura negoziata fra almeno cinque candidati.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve contenere le seguenti indicazioni minime:
  - a) l'oggetto della prestazione e le modalità di svolgimento;
  - b) i titoli e i requisiti richiesti;
  - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
  - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
  - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Nel caso di procedura negoziata - nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - i candidati di regola sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali o nella banca dati precedentemente predisposta dal Comune attraverso appositi avvisi e periodicamente aggiornata.
5. Il Responsabile dell'area procede alla selezione degli esperti esterni valutando, in termini comparativi, gli elementi *curriculari*, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio qualora effettuato. Il responsabile può decidere di procedere alla valutazione del precedente periodo nominando una commissione composta, oltre che da se stesso, da due membri esperti.
6. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento occorre inoltre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

## Art. 6 – CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente e dagli artt. 3 e 8, il Responsabile dell'area può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa ed attingendo in via prioritaria alla banca dati, quando ricorrano i seguenti casi:
  - a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 5;
  - b) circostanze di particolare urgenza, da motivare espressamente, tali da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;

- c) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni; prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità o qualificazione dell'incaricato;
- d) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'incarico stesso ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi e ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

#### Art. 7 – FORMAZIONE DELLA BANCA DATI

1. La formazione della banca dati, comprendente uno o più elenchi professionali, non costituisce autonoma procedura di affidamento bensì strumento di semplificazione. Il Responsabile dell'area interessata al conferimento di un incarico esterno predispose con proprio atto un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco professionale, indicando i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione.
2. L'avviso di formazione dell'elenco deve essere pubblicato nel sito Web comunale e nell'albo pretorio per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.
3. I soggetti richiedenti devono rendere nota:
  - a) la qualificazione professionale;
  - b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
  - c) il curriculum di studio e degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni.
4. L'elenco predisposto da un'Area può essere utilizzato anche dalle altre aree.
5. Ciascun responsabile provvede a rinnovare i propri elenchi almeno ogni due anni, procedendo con nuovi avvisi pubblici e assicura, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi ai singoli soggetti già iscritti ogni volta che venga a conoscenza di cambiamenti e variazioni.

#### Art. 8 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Nell'individuare i soggetti per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione, nonché di consulenza, mediante procedura comparativa negoziata o senza procedura comparativa, il responsabile dell'area competente deve applicare il principio di rotazione.

#### Art. 9 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il responsabile verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti e ne dà atto nel provvedimento di liquidazione.

2. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione secondo le disposizioni dell'art: 2222 del codice civile e seguenti.

#### ART 10 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Ciascun responsabile di area rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune dell'avviso di conferimento di incarico e dell'esito della procedura comparativa.
2. Le determinazioni relative agli incarichi di consulenza devono essere pubblicate prima della stipula del relativo contratto, pena l'inefficacia del contratto medesimo.
3. Le determinazioni relative agli altri incarichi devono essere pubblicate almeno prima della liquidazione del compenso e tale adempimento deve essere attestato dal responsabile di area nell'atto di liquidazione.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.
5. Il Comune provvede a dare le comunicazioni previste dalla normativa vigente agli enti competenti

#### ART 11 – CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di pubbliche amministrazioni è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.